



# COMUNE DI VIVARO ROMANO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Via Mastro Lavinio 5 - 00020  
Tel. 0774/923002 - Fax 0774/923135  
www.comunevivaroromano.it

E-MAIL [vivaroromano@libero.it](mailto:vivaroromano@libero.it)  
PEC [vivaroromano@pec.it](mailto:vivaroromano@pec.it)

C.F. 86001550580  
P.IVA 02145891004

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE

**OGGETTO: OGGETTO: MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019-2021 APPROVATO CON IL D.U.P. 2019/2021.**

**Numero 64 del 25-10-2019**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venticinque**, del mese di **ottobre**, alle ore **14:10**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>SFORZA Beatrice</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>MOGLIONI Ernesto</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>MEZZAROMA Francesco</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza Dott.ssa Beatrice SFORZA in qualità Sindaco, assistito dal Segretario Comunale PASQUALE LOFFREDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione vengono espressi gli allegati pareri.

**Vista** l'autorizzazione rilasciata al Segretario Comunale Dr. Pasquale Loffredo dall'ex Ages assunta al protocollo dell'Ente al n. 0328687 del 03.09.2018.

**Considerato che** il vigente quadro normativo in materia di Organizzazione degli Enti Locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di Organizzazione e delle Dotazioni Organiche;

**Vista:**

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 in data 30.07.2016 (DUP 2017/2019), esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e del relativo piano occupazionale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 18.04.2017 (DUP 2018/2020), esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020 e del relativo piano occupazionale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 19.07.2017 (DUP 2018/2020), esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e del relativo piano occupazionale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. in data 20.03.2018 (nota aggiornamento al DUP 2018/2020), esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 30.07.2018 (DUP 2019/2021), esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento della programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 e del relativo piano occupazionale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 30.07.2018 (**DUP 2019/2021**) esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e del relativo piano occupazionale;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale del 25.10.2019 con la quale è stata approvata la Dotazione Organica dell'Ente e modificata e integrata la delibera di Giunta Comunale n. 23/2019 e relativo allegato "A";

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 30.07.2019, con la quale è stata approvata il Piano Triennale della performance e il Piano Dettagliato Obiettivi anno 2019;

**Visti** in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: "...*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482....*";
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, prevede che gli Organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione delle spese di personale;
- l'articolo 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale testualmente recita:
  1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
  2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le*

*amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.*

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**Richiamato** inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

*4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

**Atteso che** il quadro normativo in materia di spese di personale degli Enti Locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli Enti Locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilita' 2016, i vincoli secondo che gli Enti Locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilita' interna nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2019, con la quale è stata approvato il Piano triennale delle pari opportunità;

**Visto** l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557- quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilita', prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti: *“..... assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557)...”;
- costituiscono spese di personale anche quelle: *“...sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis)...”;
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interna (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*).

**Visto** l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

**Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore

*al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009;*

**Visto** l'art. 14, commi 2-3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 che recita:

*2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.*

*3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.*

**Visto**, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento. (...). Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."

**Visto** inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: "Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilita' in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente sono

*ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.*

**Dato atto** che la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 66110 del 13.12.2016 testualmente prevede: “...Dai dati acquisiti dal portale «Mobilita.gov.it», a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate e delle proiezioni sull’incrocio domanda e offerta della seconda fase, si rileva che, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle procedure definite dal citato DM del 14 settembre 2015, anche per la regione Campania, attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 3, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale. Per le regioni per le quali sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul loro territorio: le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili con decorrenze coerenti con le citate note di sblocco delle assunzioni; le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente”.

**Richiamate** altresì:

- le disposizioni del D.L. n. 113/2016 recante “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio*”, nel testo definitivo dopo la conversione in legge n. 160/2016, in base alla quale viene superato il vincolo per cui i comuni che avevano superato nell’anno precedente la incidenza media.
- del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente del triennio 2011/2013 non potevano effettuare assunzione di personale. Di conseguenza le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità oggi devono dimostrare, per poter dare corso ad assunzione di personale, di aver rispettato nell’anno precedente sia il patto di stabilità sia il tetto di spesa del personale, cioè di non avere superato la spesa del personale del triennio 2011/2013;
- in riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, un tempo non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, l’[articolo 1, comma 562, della legge 296/2006](#) stabilisce che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Inoltre, tali enti possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno ([Corte dei Conti Piemonte. Sez. Regionale di Controllo, Parere n. 88 del 12 maggio 2017](#));

**Richiamato** inoltre il testo del comma 1- quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

**Considerato che** per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall’anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: “...*In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, nel caso di non rispetto di tale*

*limite l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione....”;*

**Visti inoltre:**

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*.....Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.....”;*
- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*.....Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.....”;*
- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*.....I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.....”;*

**Verificato** che la spesa del personale nell'anno 2008 è pari a € 166.496,65 nella quale al costo del personale di cui all'Intervento 1 sono state aggiunte le spese di cui agli interventi 3 (Buoni Pasto, coperture assicurative ecc. ) e 7 ( IRAP ) mentre sono state sottratte le componenti non assoggettate ai limiti di spesa (oneri per rinnovi contrattuali, spese per le categorie protette, spese del personale trasferito dalla regione per funzioni delegate, incentivi ex Legge e quant'altro);

**Considerato** che la spesa sostenuta quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2009 risultava pari a € 24.146,84 ciò che rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili nel triennio 2019/2021;

**Preso atto** delle spese a tempo determinato assunte dall'Ente nel corso dell'anno 2019 che per l'esercizio finanziario 2020 al fine di completare la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato;

**Ritenuto** che l'Ente intende utilizzare tutta la somma disponibile per le assunzioni flessibili al fine di effettuare forma di collaborazione ai sensi dell'art. 557 e assunzione a tempo determinato C come da prospetto fabbisogno del personale;

**Atteso che** il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione

triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

**Preso atto** che delle capacità assunzionali dell'Ente: Cessazione 2015 n.1 Cat. C5 100% pari a € 34.390,67;

**Vista la:**

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: “....*Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali.....*”;
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: “.....*Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale.....*”;
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: “.....*Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità.....*”;

**Ravvisata** la necessità di riapprovare la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2019-2021 previa modifica e integrazione a quello già approvato in Sede di approvazione del DUP 2019/2021 con gli atti amministrativi indicati in premessa, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

**Ricordato** che in questo ente:

- è stata effettuata la Ricognizione del Personale Eccedentario dai singoli settori dell'Ente, ai sensi dell'Art. 33 D.L.gvo 165/01 con esito negativo con delibera Giunta Comunale n. 03 del 05.03.2019;
- è stata effettuata la Programmazione Triennale delle Azioni Positive con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2019;
- è stata determinata la Dotazione Organica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 05.03.2019;

**Ritenuto** che con la sottoscrizione del parere contabile da parte del Responsabile Area Finanziaria dell'Ente Dott.ssa Rita D'Alessandro e con il relativo parere del Revisore dei Conti in carica del presente provvedimento si attesta che:

- è stata assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'Art. 1 Comma 557 Legge Finanziaria 2008;
- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2018;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

**Considerato che** la dipendente R.D., con lettera assunta al protocollo n. 2171 del 16/10/2019, ha manifestato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro con il Comune di Vivaro Romano in quanto vincitrice di altro concorso pubblico, con decorrenza dal 30/10/2019;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 18/10/2019 “Presa d'atto dimissioni dipendente e rinuncia indennità sostitutiva di preavviso”;

**Ritenuto**, per le motivazioni in premessa, di Modifica/integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019-2021 approvato con il DUP 2019/2021 delibera come in premessa riportato come segue:

**ANNO 2019:**

- attivazione mediante art. 1 comma 557 per ore massimo 6 Cat. D da effettuarsi dal 10.11.2019 al 31.12.2019,
- Assunzione a tempo determinato di Cat. C Posizione Economica C1 Contabile, per 24 ore settimanali, dal 18.11.2019 al 20.12.2019;
- Avvio procedura per Assunzione a tempo indeterminato di Cat.D Posizione Economica D1, per 28 ore settimanali, da espletarsi previa procedura di Mobilità Obbligatoria ai sensi del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. (mentre, data l'urgenza di assumere, per le motivazioni in



premessa, si richiede e si dà indirizzo al Responsabile competente di non procedere alla indizione della Mobilità Volontaria ai sensi della normativa vigente). Successivamente all'esito della Mobilità Obbligatoria, si dà indirizzo di procedere all'indizione di Concorso Pubblico secondo normativa vigente.

### **ANNO 2020:**

- attivazione mediante art. 1 comma 557 per ore massimo 6 Cat. D da effettuarsi fino al 30.04.2020,
- Assunzione a tempo determinato di Cat. C Posizione Economica C1 Contabile, per 24 ore settimanali, da effettuarsi fino al 30.04.2020;
- Completamento procedura amministrativa concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di Cat. D Posizione Economica D1, per 28 ore settimanali, da espletarsi previa procedura di Mobilità Obbligatoria ai sensi del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. (mentre, data l'urgenza di assumere, per le motivazioni in premessa, si richiede e si dà indirizzo al Responsabile competente di non procedere alla indizione della Mobilità Volontaria ai sensi della normativa vigente). Successivamente all'esito della Mobilità Obbligatoria, si dà indirizzo di procedere all'indizione di Concorso Pubblico secondo normativa vigente.

### **ANNO 2021**

- Assunzioni nei limiti del turn – over e delle capacità assunzionali;

**Richiamato** l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**Acquisito il parere favorevole** rilasciato in data 25/10/2019, assunto al protocollo comunale al n. 2243 del 25/10/2019, con cui l'Organo di Revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

**Visto** l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

#### **Dato atto che:**

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

#### **Visto:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Uffici e servizi;

A votazione unanime e palese favorevole legalmente resa

**DELIBERA**

1. **Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi integralmente riportate e trascritte;

**2.Di approvare**, per le motivazioni in premessa, di Modifica/integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019-2021, approvato con il DUP 2019/2021 delibera come in premessa riportato come segue:

**ANNO 2019:**

- attivazione mediante art. 1 comma 557 per ore massimo 6 Cat. D da effettuarsi dal 10.11.2019 al 31.12.2019,
- Assunzione a tempo determinato di Cat. C Contabile Posizione Economica C1 Contabile, per 24 ore settimanali, dal 18.11.2019 al 20.12.2019;
- Avvio procedura per Assunzione a tempo indeterminato di Cat.D Posizione Economica D1, per 28 ore settimanali, da espletarsi previa procedura di Mobilità Obbligatoria ai sensi del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. (mentre, data l'urgenza di assumere, per le motivazioni in premessa, si richiede e si dà indirizzo al Responsabile competente di non procedere alla indizione della Mobilità Volontaria ai sensi della normativa vigente). Successivamente all'esito della Mobilità Obbligatoria, si dà indirizzo di procedere all'indizione di Concorso Pubblico secondo normativa vigente.

**ANNO 2020:**

- attivazione mediante art. 1 comma 557 per ore massimo 6 Cat. D Posizione Economica C1 da effettuarsi fino al 30.04.2020,
- Assunzione a tempo determinato di Cat.C Posizione Economica C1 Contabile, per 24 ore settimanali, da effettuarsi fino al 30.04.2020;
- Completamento procedura amministrativa concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di Cat.D Posizione Economica D1, per 28 ore settimanali.
- La citata assunzione da espletarsi previa procedura di Mobilità Obbligatoria ai sensi del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. (mentre, data l'urgenza di assumere, per le motivazioni in premessa, si richiede e si dà indirizzo al Responsabile competente di non procedere alla indizione della Mobilità Volontaria ai sensi della normativa vigente). Successivamente all'esito della Mobilità Obbligatoria, si dà indirizzo di procedere all'indizione di Concorso Pubblico secondo normativa vigente.

**ANNO 2021**

- Assunzioni nei limiti del turn – over e delle capacità assunzionali;

**3.Di demandare** al Responsabile del servizio competente gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

**4.Di disporre** che la programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022 sia inserita nel DUP 2020/2022 da comunicare al primo Consiglio Comunale.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente resa

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 25-10-2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Dott.ssa Beatrice SFORZA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PASQUALE LOFFREDO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano [www.comunevivaroromano.it](http://www.comunevivaroromano.it) di questo Comune dal giorno 26-10-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 26-10-2019

Il Segretario Comunale  
PASQUALE LOFFREDO

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA'**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall'Organo deliberante, ed è divenuta esecutiva all'atto dell'adozione;

Vivaro Romano, lì 25-10-2019

Il Segretario Comunale  
PASQUALE LOFFREDO

---